

Allegato "a" al Repertorio n. 56626/17255 -----

----- **STATUTO DELLA SOCIETA'** -----

----- **"E.S.T.R.A. S.p.A."** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **Articolo 1** -----

----- (Denominazione) -----

1.c1. È costituita una Società per azioni denominata "E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente, in forma abbreviata "E.S.T.R.A. S.p.A.". -----

----- (Sede) -----

2.c1. La Società ha sede in Prato (PO). -----

2.c2. La Società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero. -----

2.c3. La Società potrà, inoltre, istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 3** -----

----- (Durata) -----

3.c1. La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite per la modifica del presente Statuto. -----

----- **Articolo 4** -----

----- (Oggetto Sociale) -----

4.c1. La Società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività attinenti i settori gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, ambientali, e servizi relativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore, e, più in particolare: --

a) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per usi plurimi e servizi collegati; -----

b) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante iniziative nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e altri combustibili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; -----

c) progettazione, realizzazione, manutenzione reti di telecomunicazioni, ricerca e attuazione di tecnologie per la trasmissione di attività di telecomunicazioni, informatiche e multimediali nonché vendita dei servizi connessi; -----

d) svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana (spazzamento, trasporto dei rifiuti solidi urbani), compresa la gestione di discariche ordinarie e speciali, la manutenzione dell'ambiente e dell'arredo urbano, la progettazione, realizzazione e gestione d'impianti relativi alla effettuazione dei servizi di cui alla presente lettera; -----

e) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e gestione di servizi di monitoraggio e di ricerca ambientale; -----

f) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso, gestione integrata delle risorse idriche, trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo; -----

g) realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti termici e tecnologici, di illuminazione e semaforici, di strutture cimiteriali, attività di gestione tecnico-manutentiva di patrimoni immobiliari e di servizi pubblici e privati; -----

h) progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali e non, di opere di urbanizzazione relativa primaria e secondaria e assimilate, a favore degli Enti locali, gestione di strutture pubbliche e private relative; ---

i) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei Pubblici Servizi, nonché di tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione;

j) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella da statuto, compresa l'attività editoriale, non rivolta alla pubblicazione dei quotidiani, per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni idriche, energetiche, di telecomunicazioni ed ambientali; -----

k) la società potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e la prestazione di servizi di gestione e consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore delle società collegate e partecipate dell'intero gruppo, nonché a favore di soggetti terzi. In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge. 4.c2. Con riferimento alle Società collegate e partecipate - e sempre per il conseguimento dello scopo sociale - possono essere demandati alla società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali: -----

i) attività a rilevanza esterna al gruppo: -----

-> il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale; -----

-> il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera; -----

-> l'acquisizione di appalti, di servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci, anche in quote diverse, fra tutti o parte dei soci; -----

-> la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione, all'organizzazione ed alla gestione dei sistemi di erogazione dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale; -----

-> rapporti con le associazioni di categoria. -----

ii) attività a rilevanza interna al gruppo -----

-> il coordinamento e la promozione degli interessi della società e delle singole partecipate; -----

-> la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale; -----

-> la promozione di iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate; -----

-> l'effettuazione di servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni; -----

-> lo svolgimento di attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni al gruppo; -----

-> lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici; -----

-> il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e delle carte di servizio. -----

In particolare, la Società, con riferimento alle società del Gruppo, potrà svolgere le seguenti funzioni: -----

- pianificazione strategica del Gruppo, intesa come l'attività di direzione diretta a mantenere l'intero Gruppo unito attorno ad un unico disegno strategico; -----

- sviluppo strategico del Gruppo, inteso come decisione delle linee di sviluppo in grado di massimizzare il valore delle singole partecipazioni, anche in considerazione delle sinergie fra le stesse; -----

- affari generali e legali del Gruppo, intesa come gestione accentrata dei servizi diretti ad assicurare alle singole società partecipate una assistenza particolarmente qualificata sia per la gestione ordinaria della propria attività di impresa che per la cura delle questioni di carattere legale; -----

- comunicazione del Gruppo, intesa come attività diretta a mantenere la qualità delle relazioni del Gruppo verso l'esterno e, quindi, una immagine unitaria; -----

- amministrazione finanza e controllo del Gruppo, intese come le attività dirette alla gestione delle risorse economiche e patrimoniali, compresa l'attività di tesoreria, al reperimento delle risorse economiche e finanziarie necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale, ed al controllo interno; -

- operations del Gruppo (contratti, investimenti, IT), intesi

come tutti i rapporti attivi e passivi che possono essere ottimizzati attraverso una gestione unitaria; -----

- gestione del personale del Gruppo, intesa sia come gestione strategica del personale, attraverso la definizione degli organigrammi, sia come gestione dei rapporti con il personale, ivi comprese le relazioni sindacali. -----

Nello svolgimento delle attività di coordinamento delle società controllate sottoposte alla disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile - ai sensi di legge e regolamento - la Società opererà perseguendo, ai sensi di legge e regolamento, l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse fra i segmenti delle filiere. -----

4.c3. La Società potrà, infine, prestare in favore di terzi consulenze in materia energetica, nonché effettuare i servizi e/o i lavori e le opere correlati al settore industriale di attività. In tale direzione, la Società potrà organizzare e gestire corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, ovvero per promuovere lo sviluppo delle proprie attività ed elevare, attraverso una migliore professionalità degli addetti (interni e/o esterni alla Società), la qualità dei servizi e delle attività inerenti l'ambiente ed il territorio. -----

4.c4. La Società potrà compiere tutte le attività strumentali e/o complementari, nei limiti fissati dalle normative di settore vigenti, a quelle sopra elencate, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili, il noleggio di impianti, macchinari, automezzi, e beni mobili in genere. -----

4.c5. La Società potrà compiere tutte le operazioni utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale e così, in particolare, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, anche costituendole, enti ed imprese, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale. -----

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed, in genere, prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna; l'esercizio di queste ultime attività non deve esser svolto in contrasto con quanto disposto dal D.L. n. 143 del 3 maggio 1991 (convertito dalla Legge n. 197 del 5 luglio 1991) e successive modifiche. -----

4.c6. In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate dalla normativa

vigente agli intermediari finanziari, nonché quelle riservate alle Società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e D. Lgs. 24.02.98 n°58. -----

4.c7. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni. -----

4.c8. La Società potrà infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, banche, Società e privati, secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico. -----

4.c9. "La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge, regolamentari della Autorità per l'energia elettrica e il gas. In particolare la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. Essa, a tal fine: garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere. -----

----- Articolo 5 -----  
----- (Domiciliazioni) -----

5.c1. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali. -----

----- TITOLO II -----  
----- Articolo 6 -----

----- (Il capitale) -----

6.c1. Il capitale sociale è fissato in Euro 228.334.000,00 (duecentoventottomilionitrecentotrentaquattromila e zero centesimi) ed è diviso in azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c., del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna e può essere detenuto solo da Enti locali o da società a capitale pubblico maggioritario degli Enti Locali. Le partecipazioni riferibili a detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche. -----

6.c2. Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. -----

6.c3 In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti

il diritto di opzione. -----  
6.c4. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. -----

6.c5. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi. -----

6.c6. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto. ----

----- Articolo 6-bis -----

(Reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali necessarie -----  
----- per la gestione di servizi pubblici locali) -----

6-bis.c1. Le reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali essenziali di proprietà della società, utilizzate per la gestione di servizi pubblici locali, ancorché attribuite a società da essa partecipate, non possono essere distolte dalla loro funzione pubblicistica e, quindi, alla scadenza delle concessioni/affidamenti in essere verranno messe a disposizione dell'ente locale concedente o del gestore subentrante, in conformità alle disposizioni normative vigenti di tempo in tempo. I diritti di proprietà su tali beni, in ogni caso, sono cedibili soltanto se ciò è compatibile con eventuali vincoli pubblicistici di legge di tempo in tempo applicabili a ciascuna singola infrastruttura. -----

Qualora, in applicazione delle disposizioni pubblicistiche di tempo in tempo applicabili, i suddetti beni rientrano nella disponibilità degli enti locali concedenti/affidanti, ciascuno per le porzioni di rispettiva pertinenza, ciò avverrà alle condizioni eventualmente previste dai relativi contratti o convenzioni di servizio o capitolati di gara, nonché nel rispetto delle disposizioni generali e di settore, anche in tema di devoluzione gratuita o onerosa a carico degli enti locali affidanti/concedenti e/o del gestore subentrante. -----

----- Articolo 7 -----

----- (Finanziamento della Società) -----

7.c1. I soci, su richiesta del Consiglio di amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi. -----

7.c2. I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa in materia. -----

7.c3. Le anticipazioni dei soci a favore della società a titolo

di finanziamento, se giuridicamente possibile, si considerano fruttifere di interessi, a meno che risulti diversamente da apposita delibera dell'assemblea. -----

----- Articolo 8 -----

--- (Azioni - Trasferimento delle partecipazioni - Prelazione) ---

8.c1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.

8.c2. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori tra i quali il Presidente. La qualifica di azionista nei rapporti con la società viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci. -----

8.c3. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. -----

8.c4. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. -----

8.c5. Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto. -----

8.c6. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie. Ogni trasferimento delle azioni consente l'esercizio dei diritti sociali solo se è rispettato quanto previsto nel presente articolo. -----

8.c7. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi o per successione, con il rispetto della clausola inerente i requisiti soggettivi di cui all'art. 6, comma 1, e nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 6-bis del presente Statuto. -----

8.c8. Con la dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento. -----

8.c9. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del presente articolo. --

8.c10. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento tra vivi è richiesto il gradimento dei soci ai sensi del successivo articolo 9. -----

8.c11. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la sua partecipazione (ovvero ogni diritto ad essa connesso se dalla stessa separabile), ovvero il relativo diritto di usufrutto, purché senza attribuzione del diritto di voto, che deve restare in capo al socio dante causa e purché di tale limitazione sia dato atto nei documenti di costituzione del diritto reale di usufrutto, deve anzitutto offrirli in acquisto agli altri soci, proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, con lettera raccomandata A.R. contemporaneamente spedita a ciascuno di essi al domicilio

risultante dal libro soci, nonché alla Società, nella sede sociale, affinché l'organo amministrativo possa negare l'esercizio dei diritti sociali in ogni caso in cui queste formalità non siano rispettate o non risulti l'unanime consenso dei soci al trasferimento. -----

Tale comunicazione deve dare notizia: (i) delle azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) offerte in cessione, (ii) del prezzo (ovvero della stima economica dei vantaggi che il cedente ritiene di conseguire dal trasferimento in ogni caso in cui il prezzo del trasferimento non sia costituito da una somma di denaro) e (iii) delle condizioni di pagamento. Alla raccomandata va allegata fotocopia dell'offerta ricevuta dal terzo, sottoscritta dal medesimo. ---

Il socio che intende esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio alienante e agli altri soci, nonché alla Società, con lettera raccomandata A.R. spedita loro entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, dichiarando, altresì, se intende sostituirsi, in misura proporzionale alla sua partecipazione, ai soci che non abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di acquisto o a coloro che, pur avendola esercitata, non abbiano rispettato le previsioni del presente comma. -----

Nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma a un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) in misura tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre, per effetto dei diritti connessi alle partecipazioni) di non meno di  $\frac{1}{5}$  (un quinto) dei voti nell'assemblea, ciascuno degli offerenti avrà l'obbligo, anche a sensi dell'art. 1381 c.c., di far sì che il terzo acquirente acquisti anche le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) degli altri soci che lo chiederanno, a prezzo proporzionalmente pari a quello determinato in base all'offerta in prelazione, nei termini per l'esercizio della prelazione stessa. -----

In ogni caso in cui il corrispettivo del trasferimento non sia espresso in numerario, il socio che esercita la prelazione può contestualmente comunicare il suo disaccordo sul valore attribuito alla partecipazione; in tale caso, il prezzo sarà determinato da un terzo a sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 1473 c.c., come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato, a richiesta di qualsiasi parte interessata, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società e procederà alla determinazione del prezzo delle vendite nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate. Il terzo determinerà il giusto prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e

sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. spedita a tutti i soci interessati entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. -----

Le vendite devono essere perfezionate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'ultima, in ordine di tempo, comunicazione di esercizio della facoltà di acquisto da parte del socio alienante ovvero, nel caso di cui sopra, dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la determinazione del terzo. -----

La costituzione in pegno delle azioni è consentita solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al socio e che il creditore pignoratizio prenda atto a ogni effetto, negli stessi documenti costitutivi del pegno, delle disposizioni di questo articolo. A cura della Società, essa viene comunicata agli altri soci. -----

Ciascun socio potrà liberamente trasferire la propria partecipazione a società direttamente o indirettamente controllate, o controllate dalla medesima controllante, a condizione che: (i) ne venga data preventiva comunicazione scritta a tutti i soci; (ii) la società cessionaria sia in possesso dei requisiti previsti per i Soci all'art. 6, comma 1, e con il rispetto dei vincoli di cui all'art. 6-bis. Tali vincoli dovranno constare anche dai contratti di cessione; (iii) sia previsto l'obbligo irrevocabile della società cessionaria di ritrasferire la partecipazione detenuta nella Società al socio cedente (che sarà irrevocabilmente obbligato a riacquistare), ove muti la compagine sociale della società cessionaria. -----

#### ----- Articolo 9 -----

(Trasferimento delle partecipazioni - Clausola di gradimento)

9.c1. Il socio potrà cedere liberamente la partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso del Consiglio di Amministrazione, al quale deve essere comunicato il potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La cessione è comunque subordinata alla verifica, in capo al cessionario, dei requisiti previsti per i soci dall'art. 6, comma 1, nonché al rispetto dei vincoli di cui all'art. 6-bis. Laddove si fuoriesca dalle ipotesi contemplate dai successivi commi del presente articolo, il socio potrà comunque esercitare il diritto di recesso previsto al successivo articolo 10. -----

9.c2. Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società. Potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso

in Società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della Società. --

9.c3. L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione. -----

9.c4. Le disposizioni del presente articolo ed il diritto di prelazione agli altri soci non si applicano alle vendite o altre cessioni, a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, effettuate dai soci a Società appartenenti al proprio Gruppo e dai medesimi controllate ovvero in caso di intestazione fiduciaria e successiva reintestazione ai soci, purché resti immutato il controllo sul veicolo beneficiario della partecipazione. -----

#### ----- Articolo 10 -----

##### ----- (Recesso) -----

10.c1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----

b) la trasformazione della società o la proroga della durata della società; la fusione e la scissione, in qualsivoglia forma tecnica operate, nonché ogni altra operazione di scorporo o conferimento, ove dette operazioni comportino alterazione nel regime proprietario delle reti, impianti e altre dotazioni infrastrutturali essenziali conferite nel patrimonio della società, in violazione di quanto previsto all'art. 6-bis del presente Statuto; -----

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----

d) la revoca dello stato di liquidazione; -----

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; -----

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----

i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto. -----

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà, altresì, ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.. -----

I soci hanno, altresì, diritto di recedere in relazione alla introduzione e soppressione di clausole compromissorie. -----

Il diritto di recesso spetta ai soci anche negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera

inviata con raccomandata. -----

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. -----

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute dal socio che recede, e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. -----

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni. -----

Il Consiglio di Amministrazione offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione alle azioni possedute. -----

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. -----

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoplate. -----

Le azioni inoplate possono essere collocate dal Consiglio di Amministrazione anche presso terzi concordemente individuati dai soci. -----

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. -----

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 c.c.. -----

----- Articolo 11 -----

----- (Lo Stallo Decisionale) -----

11.c1. E' inoltre consentito il recesso del socio nel caso in cui si verifichi una ipotesi di Insanabile Stallo Decisionale come definita ai seguenti commi da 11.2. a 11.5. -----

11.c2. In caso di mancato raggiungimento, in una seduta consiliare o assembleare, della maggioranza richiesta per l'approvazione di delibere del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, sarà immediatamente convocata una successiva seduta avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al

fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione. -  
11.c3. Se per due consecutive adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea convocate per discutere sulla medesima proposta di delibera i Soci non raggiungono i quorum necessari (di seguito, lo Stallo Decisionale), i Soci si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi trenta giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione). -----

11.c4. Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione. -----

11.c5. Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non fosse stato ricomposto e non sia stata perciò approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale") e lo stesso costituirà valido motivo di recesso. -----

### ----- TITOLO III -----

#### ----- Articolo 12 -----

##### ----- (Organi) -----

12.c1. Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) il Vice Presidente, se nominato; -----
- e) il Direttore Generale, se nominato; -----
- f) il Collegio Sindacale e l'organo di revisione legale, se oggetto di autonoma nomina. -----

### ----- TITOLO IV -----

#### ----- Articolo 13 -----

##### ----- (L'Assemblea) -----

13.c1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

13.c2. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria, la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione e definizione del compenso loro spettante, la nomina del Collegio sindacale, la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo e di quanto altro previsto dall'articolo 2364 del codice civile e l'adozione, ove ritenuto opportuno dall'assemblea stessa, del regolamento chiamato a disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari. -----

13.c3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Detto termine può essere elevato fino ad una massimo di 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società adeguatamente segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428. -----

13.c4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. -----

----- Articolo 14 -----

----- (Convocazione dell'Assemblea) -----

14.c1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso viene, altresì, fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi. L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui il consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta da tanti soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale. -----

14.c.2 L'Assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto. -----

14.c.3 La convocazione viene effettuata, ai sensi dell'art. 2366, c.c., mediante avviso comunicato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci). -----

14.c4. L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non presenti. -----

14.c5. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale per deliberare sugli argomenti proposti dai soci nella richiesta di convocazione. -----

14.c6. La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione. -----

#### ----- Articolo 15 -----

##### ----- (Intervento in Assemblea) -----

15.c1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti iscritti a libro Soci. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. -----

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, con le modalità di cui al successivo articolo 24. -----

Il socio può farsi rappresentare in assemblea: la regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea. -----

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo. -----

#### ----- Articolo 16 -----

##### ----- (Presidenza dell'Assemblea) -----

16.c1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente (se nominato). In difetto l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea, ove richiesto dalla normativa vigente, deve essere redatto da un notaio. -----

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. -----

#### ----- Articolo 17 -----

##### ----- (Costituzione e Deliberazione delle Assemblee) -----

17.c1. L'Assemblea e' regolarmente costituita e delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 78% (settantotto per cento) del capitale sociale, salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle norme inderogabili di legge. -----

Per le deliberazioni aventi ad oggetto qualsivoglia modificazione ed integrazione, ovvero la soppressione degli articoli 6, comma 1 e 6-bis del presente statuto, è richiesta, in ogni sede assembleare, sia in prima che nelle successive

convocazioni, l'approvazione unanime di tutti i soci. -----  
17.c2. Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche, integrazioni o soppressioni, in tutto o in parte, dal presente articolo, è richiesta in qualsivoglia sede assembleare, sia in prima che nelle successive convocazioni, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 78% (settantotto per cento) del capitale sociale. -----  
17.c3. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. -----  
17.c4. Le deliberazioni aventi ad oggetto la destinazione degli utili e delle riserve e la distribuzione dei dividendi, **potranno essere adottate soltanto se abbiano espresso il loro voto favorevole anche i soci rappresentanti frazione del capitale sociale inferiore al 15% (quindici per cento)**. -----  
**Tale voto favorevole necessiterà anche per la modifica del presente comma (c.4).** -----

#### ----- Articolo 18 -----

----- (Verbale dell'Assemblea) -----

18.c1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----  
18.c2. Il verbale, da trascriversi nel libro delle adunanze delle deliberazioni assembleari, deve indicare la data dell'Assemblea, gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno ed i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; deve riportare, per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -

#### ----- TITOLO V -----

#### ----- Articolo 19 -----

----- (Amministrazione della società) -----

19.c1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da tre fino a cinque. -----

In ogni caso, i candidati alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso di una specifica competenza e qualificazione professionale per uffici ricoperti, per funzioni in precedenza svolte, per attività professionali esercitate o per attività comparabili. -----

19.c2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -

19.c3. Gli Amministratori: -----

- a) possono essere anche non soci; -----
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.; -----
- c) sono rieleggibili; -----
- d) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo

2390 del Codice Civile. -----

19.c4. Spetta ai Soci "Alia Servizi Ambientali S.p.A.", "Intesa S.p.A.", "Coingas S.p.A." e "Viva Energia S.p.A" il diritto di nominare un amministratore ciascuno. Tale diritto ha natura personale e non reale, di talché non si trasferisce unitamente alla partecipazione in cui si incarna, ma, nel caso di trasferimento, ad ogni titolo e per ogni causa, esso si estingue; parimenti, in ipotesi di ingresso di nuovi soci per effetto di aumento del capitale sociale, varranno le regole di cui sopra previste per la formazione delle decisioni dei soci.

19.c5. Nel caso di cui al 19.c1 secondo paragrafo, gli Amministratori che non sono designati ai sensi del paragrafo 19.4 che precede, devono essere in possesso dei requisiti di autonomia ed indipendenza previsti dall'articolo 2399, primo comma, c.c., fermo l'obbligo di essere in possesso di una specifica competenza e qualificazione professionale per uffici ricoperti, per funzioni in precedenza svolte, per attività professionali esercitate o per l'attività comparabili di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 19.c1. -----

----- Articolo 20 -----

----- (Compensi degli Amministratori) -----

20.c1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

20.c2. I soci possono, inoltre, assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. -----

20.c3. Il compenso dei soggetti delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e dovrà esser conforme ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico, vigenti di tempo in tempo. -----

----- Articolo 21 -----

----- (Poteri degli Amministratori) -----

21.c1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci. -----

21.c2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, indicando i poteri a ciascuno di essi affidati, nonché un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, con i compiti che riterrà di affidargli. -----

21.c3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati esecutivi determinandone i poteri ed il numero dei

componenti. -----

----- Articolo 22 -----

----- (Il Presidente) -----

22.c1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. -----

22.c2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione, facendo sì che il medesimo sia sempre perfettamente e pienamente informato della attività sociale. -----

22.c3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal più anziano dei consiglieri. -----

----- Articolo 23 -----

----- (Convocazione del Consiglio) -----

23.c1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente nella sede legale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta da un qualsiasi membro dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale. -----

23.c2. La convocazione ha luogo almeno una volta ogni bimestre.

23.c3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente o, in mancanza, dal più anziano dei consiglieri. -----

23. c4 La convocazione viene fatta mediante avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: fax, posta elettronica o altri mezzi simili), contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la medesima comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: fax, posta elettronica o altri mezzi simili), da spedire almeno ventiquattro ore prima ai numeri o indirizzi che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi. -----

23.c5. Della convocazione viene dato avviso all'Organo di Controllo con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini. -----

----- Articolo 24 -----

----- (Validità delle deliberazioni del -----

----- Consiglio di Amministrazione) -----

24.c1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza dei Consiglieri in carica. -----

24.c2. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; -----
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

----- Articolo 25 -----

----- (Verbale delle riunioni) -----

25.c1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro tenuto a norma di legge. -----

----- Articolo 26 -----

----- (Rappresentanza della società) -----

26.c1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato, o al Consigliere Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri delegati. -----

26.c2. All'Amministratore Delegato e/o ai Consiglieri Delegati e/o al Direttore Generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- TITOLO VI -----

----- Articolo 27 -----

----- (Nomina e Composizione del Collegio Sindacale) -----

27.c1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea. -----

27.c2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

27.c3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 2397, secondo comma del Codice Civile, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. -----

27.c4. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono

dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili, ove prescritta. -----

27.c5. Alla nomina dei Sindaci provvede l'Assemblea dei soci, che designa anche il Presidente del Collegio sindacale nel novero dei Sindaci effettivi. La nomina dei Sindaci, con l'indicazione per ciascuno del cognome, del nome, del domicilio e del luogo e della data di nascita, deve essere adeguatamente pubblicizzata a norma dell'art. 2400, terzo comma del Codice Civile. -----

27.c6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

27.c7. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; -----

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

----- Articolo 28 -----

----- (Revisione legale dei conti) -----

28.c1. La revisione legale dei conti, comprendente le funzioni indicate dalla legge, è effettuata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ove non venga esercitato dal Collegio Sindacale se consentito dalla legge. -----

28.c2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea su indicazione del collegio sindacale, la quale determina altresì il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. -----

28.c3. L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico. -----

28.c4. Il revisore legale e la società di revisione che

effettuano la revisione legale dei conti devono possedere i requisiti di indipendenza ed obbiettività così come previsto dalla legge. -----

28.c5. Si applicano, per quanto concerne le responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le disposizioni di legge. -----

----- Articolo 29 -----  
----- (Requisiti e Compensi dei Sindaci e -----  
--- dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti) ---

29.c1. I Sindaci ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti sono nominati nel rispetto di criteri di onorabilità, professionalità e competenza e dei requisiti richiesti agli articoli precedenti. -----

29.c2. La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del collegio sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile. La remunerazione annua può essere modificata, anche prima della scadenza del triennio, qualora motivi obiettivi lo richiedano. -----

29.c3. E' altresì stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, incaricati della revisione legale dei conti, per l'intera durata dell'incarico. La remunerazione annua può essere modificata anche prima della scadenza dell'incarico, qualora motivi obiettivi lo richiedano, nei limiti previsti dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili. -----

----- TITOLO VII -----  
----- Articolo 30 -----

----- (Bilancio, Utili, Riserve) -----

30.c1. L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici). -----

30.c2. Il bilancio, con la relazione sulla gestione, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, deve essere comunicato, dagli Amministratori al Collegio Sindacale, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile. -----

30.c3. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ed alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, è presentato entro i successivi 120 (centoventi) giorni all'Assemblea per l'approvazione. Detto termine è prorogato a 180 (centottanta) giorni nei casi di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c.. -----

30.c4. Durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e

finché sia approvato, il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato, in copia, presso la sede sociale ed ivi tenuto a disposizione dei soci che possono prenderne visione. -----

30.c5. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale. ---

30.c6. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili. -----

## ----- TITOLO VIII -----

### ----- Articolo 31 -----

#### ----- (Scioglimento) -----

31.c1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea dei soci. -----

31.c2. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto. -----

31.c3. Per quanto riguarda la nomina o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice Civile. -----

## ----- TITOLO IX -----

### ----- Articolo 32 -----

#### ----- (Clausola Compromissoria) -----

32.c1. Tutte le controversie che insorgessero tra i soci, o tra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. -----

32.c2. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'articolo 806 e ss. del c.p.c.. -----

32.c3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. --

32.c4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. -----

32.c5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate, con delibera dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. -----

### ----- Articolo 33 -----

#### ----- (Norme Finali) -----

33.1c. Per quanto non espressamente previsto dal presente  
Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e  
delle Leggi speciali. -----

F.to Francesco Macrì -----

F.to Renato D'Ambra notaio -----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER GLI USI CONSENTITI DELLA PARTE.

Prato lì 26 luglio 2023.